



COMUNICATO NUMERO 26 DATA PUBBLICAZIONE 10/01/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 65 DEL 9 GENNAIO 2025
SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**1.1 MODIFICA DEGLI ARTT. 103 E 117 DELLE N.O.I.F. (DAL
COMUNICATO UFFICIALE N. 274 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 135/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 274 della L.N.D. inerente la modifica degli artt. 103 e 117 delle N.O.I.F.-

**1.2 TERMINI E MODALITÀ PER IL RITESSERAMENTO DI CALCIATRICI
“GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTE” CON
TESSERAMENTO IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 2025 (DAL
COMUNICATO UFFICIALE N. 276 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 137/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 276 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

**1.3 PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL “DECRETO
MILLEPROROGHE” 2025 - ART. 3, COMMA 10 – PROROGA AL 1°
GENNAIO 2026 DELLA NUOVA DISCIPLINA IVA PER GLI ENTI
ASSOCIATIVI (DALLA CIRCOLARE N. 37 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 37 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 50 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

**1.4 MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLO STATUS E SUI
TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI (FIFA RSTP) (DALLA
CIRCOLARE N. 38 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 38 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in epigrafe.

1.5 LEGGE DI BILANCIO 2025 – COMUNICATO AGENZIA DELLE ENTRATE RECANTE LE TABELLE ACI PER IL 2025 (DALLA CIRCOLARE N. 39 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 39 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 1 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.6 DECRETO 27 DICEMBRE 2024 DEL VICE MINISTRO MEF, MAURIZIO LEO, CONCERNENTE DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI PER LA RICHIESTA DI DILAZIONE DEI PAGAMENTI (DALLA CIRCOLARE N. 40 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 40 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 2 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.7 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione trasmessa a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
4541174	MANFRONI CRISTIAN	17/11/1994	BAVENO STRESA SSDARL	29/12/2024

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1 SEGRETERIA S.G.S.

2.1.1 TERMINI E TASSE DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI BASE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – SECONDA FASE 2024/2025

In relazione allo svolgimento delle Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico, si comunica che le relative iscrizioni alla seconda fase dovranno essere perfezionate attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA – Area Società” da Lunedì 13 Gennaio a Lunedì 3 Febbraio 2025 (termine ultimo ore 18.00), seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”.

Tale adempimento dovrà essere osservato da tutte le Società operanti sul territorio regionale in riferimento alle iscrizioni ai seguenti Tornei:

Esordienti 1° anno primaverile – Esordienti 2° anno primaverile – Esordienti misti primaverile – Pulcini 1° anno primaverile – Pulcini 2° anno primaverile – Pulcini misti primaverile – Primi Calci primaverile – Piccoli Amici primaverile – Esordienti Calcio a 5 primaverile – Pulcini Calcio a 5 primaverile – Primi Calci Calcio a 5

L'inizio della seconda fase dei Tornei Esordienti 1° anno primaverile – Esordienti 2° anno primaverile – Esordienti misti primaverile – Pulcini 1° anno primaverile – Pulcini 2° anno primaverile – Pulcini misti primaverile – Primi Calci primaverile – Piccoli Amici primaverile sarà a discrezione delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali, dopo aver consultato le Società iscritte.

Si evidenzia che, come specificato sul Comunicato Ufficiale regionale n. 7 del 31/7/2024, all'atto dell'iscrizione per la partecipazione ai rispettivi Tornei della fase primaverile dell'Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico le Società debbono versare i seguenti importi per ciascuna squadra iscritta, attraverso **bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810.**

Le Società dovranno versare l'importo di Euro 60,00 per ogni nuova squadra iscritta alle suddette attività, fatta eccezione per i Primi Calci ed i Piccoli Amici la cui adesione è a titolo gratuito.

N.B.: Tali importi non sono dovuti per quelle squadre già iscritte all'attività di base autunnale.

I diritti di affiliazione alla F.I.G.C. sono fissati in Euro 20,00 (solo per Società di nuova affiliazione e che non hanno partecipato alla fase autunnale).

La tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per le società federali è pari ad Euro 30,00 (solo per Società di nuova affiliazione e che non hanno partecipato alla fase autunnale).

Affinché la procedura di iscrizione sia conclusa con successo, le società dovranno provvedere alle operazioni di ricarica portafoglio iscrizioni e di pagamento dell'iscrizione seguendo la procedura sotto riportata:

Ricarica portafoglio ISCRIZIONI:

- 1) esecuzione del bonifico per iscrizione;
- 2) nella propria area web, alla voce del menù **PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE – Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti** selezionare **Inserimento di richiesta ricarica portafoglio**, nella pagina che si visualizza procedere all'inserimento dei dati richiesti avendo cura di specificare:

TIPO OPERAZIONE: Ricarica

PORTAFOGLIO DESTINAZIONE: Portafoglio Iscrizioni

IMPORTO: inserire importo esatto del bonifico bancario disposto

MODALITA' DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario

CRO: inserire codice CRO rilasciato dall'Istituto di Credito

ABI: inserire codice ABI del proprio Istituto di Credito

CAB: inserire codice CAB del proprio Istituto di Credito

AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO: allegare copia della ricevuta bancaria scannerizzata con file .pdf

Cliccare su **SALVA DEFINITIVO** quando accertati tutti i dati inseriti.

- 3) Attendere la convalida di ricevimento bonifico da parte del Comitato Regionale.

- 4) Ricevuta la convalida, riscontrabile dal "semaforo" verde che apparirà a lato della riga di riepilogo della ricarica - disponibile alla voce **Elenco richieste di ricarica portafoglio** presente

allo stesso menù precedentemente indicato - si potrà procedere al “pagamento iscrizioni da portafoglio”.

5) Accedere quindi al menù **ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI** alla voce Gestione Pagamenti Iscrizione e selezionare “**Pagamento documenti iscrizione da portafoglio**”, dalla lista documenti di iscrizione da pagare spuntare quello di interesse e cliccare su PAGA SELEZIONATI e verranno visualizzati gli importi da pagare al fondo dei quali nell’apposito spazio PAGA IMPORTO inserire la cifra del bonifico autorizzato e procedere con la conferma.

6) Successivamente alla voce **Gestione Pagamenti iscrizione** selezionare **ELENCO RICEVUTE PAGAMENTO EMESSE** per stampare la relativa ricevuta, che sostituisce a tutti gli effetti quelle emesse dal Comitato Regionale che non ne avrà più archivio.

Esclusivamente per le squadre che hanno già partecipato all’attività di base autunnale nella presente stagione sportiva, non si renderà necessario dematerializzare e allegare un nuovo modello “NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIOCO”, avendo già presentato lo stesso per la fase autunnale dell’attività. Tale modulo dovrà invece essere obbligatoriamente allegato in caso di nuove iscrizioni.

2.1.2 PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l’annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4465903	MODARELLI ARON	10/12/2018	ACD MERGOZZESE

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 64 DEL 23 DICEMBRE 2024 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

3. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

3.1 SEGRETERIA L.N.D.

3.1.1 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione trasmessa a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall’Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
2165311	FATH EDDINE ADAM	09/03/2006	BAVENO STRESA SSD ARL	23/12/2024

3.1.2 PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esamate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4532265	GROTTI MATTIA	17/06/1993	ACD MERGOZZESE

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

3.1 CLASSIFICHE UFFICIALI AL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA

Riportiamo le classifiche delle competizioni **Terza categoria, Under 19, Under 17 e Under 15** al termine del girone di andata:

STAGIONE SPORTIVA: 24/25 CAMPIONATO.: Terza categoria Verbania GIRONE: UN

		CLASSIFICA GENERALE								CLASSIFICA AVULSA							
Società'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!
1	A.S.D.SAN MAURIZIO CALCIO	23	11	6	5	27	10	17	I	!	!	!	!	!	!	!	
2	A.S.D.PREGLIESE	20	11	6	3	2	18	15	3	I	4	2	1	!	4	2	2
3	A.C. ARMENO	20	11	6	3	2	23	16	7	I	3	2	1	!	3	4	1-
4	A.S.D.VIRTUS CRUSINALLO 1905	20	11	6	3	2	18	13	5	I	1	2	!	1	2	3	1-
5	MONTECRESTESE 08 ASD	19	11	6	4	1	30	22	8	I	!	!	!	!	!	!	!
6	A.S.D.OLEGGIO CASTELLO	17	11	5	4	2	18	17	1	I	3	1	1	!	2	1	1
7	A.C.D.MERGOZZESE	17	11	5	4	2	31	19	12	I	!	!	!	!	1	2	1-
8	F.C. VALSESSERA A.S.D.	14	11	4	5	2	17	15	2	I	!	!	!	!	!	!	!
9	MEINA FOOTBALL CLUB	13	11	4	6	1	17	18	1-	I	3	1	1	!	3	2	1
10	A.S.D.LIBERTAS VAPRIO	13	11	4	6	1	25	28	3-	I	!	!	!	!	2	3	1-
11	A.S.D.SOCCER GATTICO VERUNO	6	11	2	9	!	17	27	10-	I	3	1	1	!	7	!	7
12	VERBANIA OLYMPIA 20.20	6	11	2	9	!	8	49	41-	I	!	!	!	!	7	!	7-

STAGIONE SPORTIVA: 24/25 CAMPIONATO.: JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO GIRONE: UN

		CLASSIFICA GENERALE								CLASSIFICA AVULSA							
Società'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!
1	A.C.D.BRIGA	28	11	9	1	1	53	10	43	I	!	!	!	!	!	!	!
2	A.S.D.A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	26	11	8	1	2	38	7	31	I	!	!	!	!	!	!	!
3	A.S.D.GRAVELLONA SAN PIETRO	24	11	8	3	!	45	14	31	I	!	!	!	!	!	!	!
4	F.C. VALSESSERA A.S.D.	22	11	7	3	1	38	22	16	I	!	!	!	!	!	!	!
5	A.S.D.RIVIERA D ORTA	20	11	6	3	2	32	20	12	I	!	!	!	!	!	!	!
6	A.S.D.DUFOUR VARALLO	18	11	6	5	!	32	19	13	I	!	!	!	!	!	!	!
7	A.S.D.FERIOLO CALCIO	16	11	5	5	1	35	27	8	I	!	!	!	!	!	!	!
8	A.S.D.VOLUNTAS SUNA	13	11	4	6	1	28	23	5	I	!	!	!	!	!	!	!
9	U.S.D.VARZESE	9	11	2	6	3	20	34	14-	I	3	1	1	!	1	!	1
10	A.S.D.FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	9	11	3	8	!	16	24	8-	I	!	!	!	!	!	1	1-
11	A.S.D.SERRAVALLESE 1922	7	11	2	8	1	21	25	4-	I	!	!	!	!	!	!	!
12	A.S.D.CIREGGIO	0	11	!	11	!	8	141	133-	I	!	!	!	!	!	!	!

STAGIONE SPORTIVA: 24/25		CAMPIONATO.: ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO										GIRONE: UN					
Societa'		CLASSIFICA GENERALE					CLASSIFICA AVULSA										
		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!
1	U.S.D.VARZESE	30	11	10	!	!	53	5	48	I	!	!	!	!	!	!	!
2	A.S.D.VEVERI 1974	24	10	!	8	!	2	!	46	8	!	38	I	!	!	!	!
3	A.S.D.SPORTIVA CALTIGNAGA	22	10	!	7	!	2	!	34	9	!	25	I	!	!	!	!
4	U.S.D.CANNOBIESE 1906	20	10	!	6	!	2	!	67	18	!	49	I	!	!	!	!
5	A.S.D.OLIMPIA SANT AGABIO 1948	16	10	!	5	!	4	!	1	28	16	12	I	!	!	!	!
6	A.S.D.A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	15	10	!	5	!	5	!	46	22	!	24	I	!	!	!	!
7	A.S.D.CUREGGIO CALCIO	13	10	!	4	!	5	!	1	34	26	8	I	!	!	!	!
8	A.S.D.POLISPORTIVA SAN GIACOMO	10	10	!	3	!	6	!	1	13	37	24-	I	!	!	!	!
9	A.C.D.MERGOZZESE	6	10	!	2	!	8	!	11	53	42-	I	!	!	!	!	!
10	A.S. VIRTUS VILLADOSSOLA	3	10	!	1	!	9	!	10	87	77-	I	!	!	!	!	!
11	A.C.D.BIANDRATE 2018	0	10	!	!	!	10	!	5	72	67-	I	!	!	!	!	!

STAGIONE SPORTIVA: 24/25		CAMPIONATO.: GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO										GIRONE: UN						
Societa'		CLASSIFICA GENERALE					CLASSIFICA AVULSA											
		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!	
1	S.DIL.CALCIO VOGOGNA	31	11	!	10	!	!	74	10	!	64	I	!	!	!	!	!	
2	A.S.D.ARONA CALCIO	28	11	!	9	!	1	!	29	10	!	19	I	!	!	!	!	
3	A.S.D.FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	25	11	!	8	!	2	!	47	15	!	32	I	!	!	!	!	
4	A.S.D.BORGOSERIA CALCIO	23	11	!	7	!	2	!	26	11	!	15	I	!	!	!	!	
5	A.S.D.BAGNELLA CALCIO 1972	20	11	!	6	!	3	!	2	42	21	21	I	!	!	!	!	
6	A.S.D.VOLUNTAS SUNA	18	11	!	5	!	3	!	3	25	10	15	I	!	!	!	!	
7	A.S.D.DUFOUR VARALLO	10	11	!	3	!	7	!	1	17	27	10-	I	3	!	1	!	
8	A.S.D.US PROVIGEZZO	10	11	!	3	!	7	!	1	17	37	20-	I	!	1	!	1	!
9	F.C. VALSESSESA A.S.D.	9	11	!	3	!	8	!	20	53	33-	I	!	!	!	!	!	
10	A.C.D.BRIGA	8	11	!	2	!	7	!	2	18	30	12-	I	!	!	!	!	
11	G.S. S.FRANCESCO	4	11	!	1	!	9	!	1	16	72	56-	I	!	!	!	!	
12	A.C.D.MERGOZZESE	3	11	!	!	!	8	!	3	9	44	35-	I	!	!	!	!	

3.2 ATTIVITÀ INVERNALE DI CALCIO A 5

Visto quanto pubblicato nei Comunicati Ufficiali n° 23 e 24 della corrente stagione sportiva in merito a quanto indicato in oggetto, riportiamo l'elenco delle società che hanno manifestato interesse allo svolgimento dell'attività:

- Bagnella: Pulcini e Primi calci;
- Baveno Stresa: Primi calci;
- Crevolese: Pulcini;
- Fomarco Don Bosco Pievese: Pulcini;
- Gravellona San Pietro: Pulcini e Primi calci;
- Juventus Domo: Primi calci;
- Mergozzese: Pulcini;
- Omegna: Pulcini e Primi calci;
- Ornavassese: Primi calci;
- Pro Vigezzo: Pulcini e Primi calci;
- Verbania: Primi calci

I dirigenti e gli istruttori delle squadre sopra indicate sono invitati a partecipare ad una riunione organizzativa che si terrà tramite la modalità della videoconferenza lunedì 13 gennaio 2025 ore 18:45. Più sotto è riportato il link di accesso:

Entra nella riunione in Zoom

<https://us06web.zoom.us/j/85498249958?pwd=vduaAY9sXdzFPNumW3IOiwNQzC7azU.1>

ID riunione: [854 9824 9958](#)

Codice d'accesso: 661830

3.3 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE

GARA	CATEGORIA	DATO VARIATO
Accademia del Talento-Dufour Varallo	Under 14 8^ andata	Orario: 15:00
Arona-Verbania	Under 14 8^ andata	Orario: 14:30
Fomarco Don Bosco Pievese-Soccer Gattico Veruno	Under 14 8^ andata	Campo: "Angelo Petrulli", via Lisca, Pallanzeno

3.4 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

CANNOBIESE, ESIO VERBANIA, VERBANIA OLYMPIA, VIRTUS CRUSINALLO

RISULTATI

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 10 Giornata - A		
VALSESSERA A.S.D.	- FEROLO CALCIO	9 - 2

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 10 Giornata - A		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- VIRTUS VILLADOSSOLA	15 - 0

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 10 Giornata - A			
MERGOZZESE	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	1 - 5	
(1) VOLUNTAS SUNA	- BORGOSIESIA CALCIO	0 - 1	

(1) - disputata il 22/12/2024

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A			
(1) BAGNELLA CALCIO 1972	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	1 - 1	
BORGOSIESIA CALCIO	- ORNAVASSESE	13 - 1	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CUREGGIO CALCIO	3 - 1	
SOCCER GATTICO VERUNO	- DUFOUR VARALLO	1 - 6	
(2) VERBANIA CALCIO	- CREVOLESE A.S.D.	9 - 0	

(1) - disputata il 21/12/2024

(2) - disputata il 06/01/2025

ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A			
(1) BAGNELLA CALCIO 1972	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- VARZESE	-	D
VOLUNTAS SUNA	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0	

(1) - disputata il 22/12/2024

PULCINI 2°anno VERBANIA autun.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R				GIRONE B - 3 Giornata - R			
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0		A.S.D. OMEGNA CALCIO SQ.B	- CREVOLESE A.S.D.	-	D
BAGNELLA CALCIO 1972	- VERBANIA CALCIO	0 - 0		FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VERBANIA CALCIO SQ.B	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0		JUVENTUS DOMO	- VARZESE	0 - 0	

PULCINI 1°anno VERBANIA autun.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R				GIRONE B - 3 Giornata - R			
BAGNELLA CALCIO 1972	- S.FRANCESCO	0 - 0		JUVENTUS DOMO	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- JUVENTUS DOMO SQ.B	0 - 0		ORNAVASSESE	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 0	
				VARZESE	- BAGNELLA CALCIO 1972 SQ.B	-	D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
CANNOBIESE 1906	- JUVENTUS DOMO SQ.B	0 - 0	

ATTIVITÀ DI BASE

GARE NON OMOLOGATE

OX ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

GIRONE UN 4/A 21-12-24 VERBANIA CALCIO VARZESE D

OM PULCINI 2°anno VERBANIA autun.

GIRONE B 3/R 21-12-24 A.S.D. OMEGNA CALCIO SQ.B CREVOLESE A.S.D. D

OW PULCINI 1°anno VERBANIA autun.

GIRONE B 3/R 21-12-24 VARZESE BAGNELLA CALCIO 1972 SQ.B D

Legenda:

D delibera del giudice sportivo

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso, coadiuvato dal Sostituto avv. Giuliano Clementi, assistito dal rappresentante AIA sig. Mauro Jodero, ha assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

GARE DEL 21/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 VARZESE
Per mancata disponibilità alla disputa dell'incontro.

PULCINI 2°anno VERBANIA autun.

GARE DEL 21/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 CREVOLESE A.S.D.
Per mancata disponibilità alla disputa dell'incontro-

PULCINI 1°anno VERBANIA autun.

GARE DEL 21/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 VARZESE
Per mancata trasmissione del rapporto di gara nei termini previsti.

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione a mezzo bonifico bancario oppure in contanti presso la Sede.

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 10 gennaio 2025.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GIRONE UN - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	ACCADEMIA DEL TALENTO	A	18/01/2025 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
DUFOR VARALLO	BAGNELLA CALCIO 1972	A	18/01/2025 17:15	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
CUREGGIO CALCIO	VOLUNTAS SUNA	A	19/01/2025 15:00	712 COMUNALE	CRESSA	VIA MARTIRI
GOZZANO S.S.D.AR.L.	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	19/01/2025 15:00	275 COMUNALE	GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
SANTALESSANDRO ANSPI ASD	ORNAVASSESE	A	19/01/2025 10:00	712 COMUNALE	CRESSA	VIA MARTIRI
SOCCER GATTICO VERUNO	ARONA CALCIO	A	19/01/2025 15:00	1980 COMUNALE	VERUNO	VIA BORROMEO
VERBANIA CALCIO	BORGOSIESIA CALCIO	A	19/01/2025 15:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI



Roma, 30 dicembre 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 37

Oggetto: Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del “Decreto Milleproroghe” 2025 – Art. 3, comma 10 – Proroga al 1° gennaio 2026 della nuova a disciplina IVA per gli enti associativi –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 50-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 50 – 2024

**Oggetto: Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del “Decreto Milleproroghe” 2025 –
Art. 3, comma 10 – Proroga al 1° gennaio 2026 della nuova a disciplina IVA
per gli enti associativi –**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 – cd. “Decreto Milleproroghe” – nel quale, all’art. 3, comma 10, è stata stabilita la proroga al 1° gennaio 2026 del termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’art. 5, comma 15-quater del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in Legge 27 dicembre 2021, n. 216.

Al riguardo si richiama il contenuto della Circolare LND n. 34 dell’11 dicembre 2024, con la quale è stata illustrata la portata della norma varata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 dicembre 2024. Va precisato che nella citata Circolare n. 34, si fa riferimento al Comunicato Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quale venne indicata la data del 10 gennaio 2026 quale termine di proroga, mentre nel comma 10 dell’art. 3 del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il termine esatto è stato indicato al **1° gennaio 2026**.

Il Decreto reca, poi, all’art. 15 altre disposizioni riguardanti lo sport professionistico e la proroga al 31 dicembre 2027 del progetto “Città dello Sport” previsto nella Città di Roma.



30 dicembre 2024

A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 38

OGGETTO: Modifiche al Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (FIFA RSTP)

Si comunica che la F.I.F.A. ha pubblicato in data 23 dicembre 2024, sul proprio sito, la Circolare n. 1917 inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 2 gennaio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 39

Oggetto: Legge di Bilancio 2025 – Comunicato Agenzia delle Entrate recante le Tabelle ACI per il 2025

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 1 – 2025

Oggetto: Legge di Bilancio 2025 – Comunicato Agenzia delle Entrate recante le Tabelle ACI per il 2025.

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 - S. O. n. 43/L - la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 - Legge di Bilancio 2025.

La Legge consta di due articoli, e l'art. 1 di 908 commi.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che riguardano lo **sport** e, successivamente quelle che possono interessare la generalità delle ASD/SSD affiliate a questa LND.

Art. 1 -Disposizioni per lo Sport

Il comma 245 dispone in materia di finanziamento sportivo. Viene demandato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Mef - l'accertamento del gettito destinato al finanziamento. Se questo è superiore alla quota minima fissata in 410 milioni di euro, l'eccedenza viene attribuita al Dipartimento per lo Sport, al CONI e a Sport e Salute S.p.A. per il finanziamento alle FSN, alle DSA e agli EPS.

Il comma 246 proroga al 2025 la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito, pari al 65% delle erogazioni, è previsto soltanto per i soggetti titolari di reddito d'impresa e nel limite complessivo di 10 milioni di euro, secondo le modalità di cui al comma 623 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018. Per l'attuazione del disposto si applicano le disposizioni del DPCM 30 aprile 2019 (G.U. n. 124 del 29 maggio 2019). Al riguardo, si richiama il contenuto della Circolare LND n. 14 del 22 agosto 2023.

Con i commi da 247 a 250 sono previsti stanziamenti per eventi sportivi internazionali quali i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

I commi 251 e 252 prevedono ulteriori incrementi al Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di ASD e SSD che gestiscono esclusivamente impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 144/2022.

Il comma 253 finanzia ulteriormente i progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport ("Filippide").

I commi da 254 a 260 prevedono che il "Progetto Studenti Atleti di Alto Livello", per permettere agli studenti iscritti alla Scuola secondaria di secondo grado di conciliare l'impegno agonistico con quello scolastico, sia realizzato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia. E' prevista l'erogazione di borse di studio da parte della Sport e Salute S.p.A., a favore degli studenti riconosciuti "atleti di interesse nazionale".

Con il comma 262 è stata sancita la **non applicabilità** della ritenuta a titolo d'imposta ai fini IRPEF dei premi erogati agli atleti vincitori di medaglie nei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. I premi sono esclusi dalla base imponibile dei percipienti.

Il comma 263 prevede un incremento dello stanziamento per progetti di integrazione attraverso lo sport di persone con disabilità.

Con i commi da 270 a 272 è istituito il “Fondo Dote per la Famiglia” per sostegno alle attività sportive nel periodo extra scolastico, consistente in contributi da erogare alle ASD e SSD che rendono prestazioni in favore dei minori, da 6 a 14 anni, con famiglie con redditi ISEE non superiori a 15.000,00 euro.

Il comma 305 stabilisce un incremento di un milione di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, di cui all’art.104 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’erogazione di ausili e protesi (arti inferiori e superiori) per l’attività sportiva di persone con disabilità.

Altre disposizioni di carattere generale

I commi da 2 a 9 recano modifiche alla disciplina IRPEF.

Il comma 2 conferma, a regime, l’applicazione delle **tre aliquote IRPEF**, già applicate per il 2024. Trattasi dell’aliquota del 23% fino a 28.000,00 euro, del 35% da 28.001,00 a 50.000,00 euro e del 43% oltre 50.000,00 euro.

I commi da 3 a 9 prevedono modifiche alle detrazioni per i lavoratori dipendenti. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con esclusione dei pensionati, con reddito complessivamente non superiore a 20.000,00 euro, è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente percentuali che vanno dal 7,1% per redditi non superiori a 8.500,00 euro, al 5,3% per i redditi non superiori a 15.000,00 euro e al 4,8% per redditi superiori a 15.000,00 euro. Per i soggetti con redditi superiori a 20.000,00 euro, spetta una detrazione di 1.000,00 euro se il reddito è superiore a 20.000,00 ma non a 32.000,00 euro o una minore somma se il reddito è compreso tra 32.000,00 e 40.000,00 euro.

Il comma 10 reca modifiche alla disciplina delle detrazioni ai fini IRPEF che restano invariate per i soggetti con reddito complessivo fino a 75.000,00 euro, mentre per i soggetti con reddito da 75.000,00 a 100.000,00 euro gli oneri e spese previsti dalla normativa in detrazione, sono detraibili fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base – 14.000,00 euro se il reddito è superiore a 75.000,00 euro ma non a 100.000,00 euro e a 8.000,00 euro se il reddito è superiore a 100.000,00 euro – per i seguenti coefficienti: **0,50**, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR (non sono in possesso di redditi superiori a 2.840,51 euro); **0,70** se è presente un figlio nelle condizioni di cui sopra; **0,85** se sono presenti due figli nelle condizioni di cui sopra; **1** se sono presenti più di due figli nelle condizioni di cui sopra o almeno uno con disabilità accertata.

Non rientrano nella limitazione di cui sopra, le spese sanitarie, le somme investite in start-up innovative e nelle piccole medie imprese innovative, gli interessi passivi per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024, le spese detraibili sostenute nel 2024, i premi assicurativi per morte e invalidità permanente. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Il comma 11 stabilisce che la **detrazione per familiari a carico** è concessa per i figli compresi quelli nati fuori del matrimonio, adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto **di età pari o superiore a 21 anni ma fino al compimento dei 30 anni di età. Tale limite dei 30 anni non sussiste nei riguardi di figlio disabile.** La detrazione non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani o non appartenenti ad uno Stato della UE.

Il comma 12 dispone in materia di flat-tax. Il tetto massimo per la permanenza nella flat-tax rimane a 85.000,00 euro. Per i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione il regime forfettario è consentito **fino a 35.000,00 euro** (in precedenza fino a 30.000,00).

Con il comma 13, è modificata all’art. 15, comma 1, la lett. e-bis), prevedendo che dall’IRPEF si detrae un importo, **fino a 1.000,00 euro, pari al 19% delle spese per la frequenza di Scuola d’infanzia, del primo ciclo**

d'istruzione e della Scuola secondaria di secondo grado. L'importo deducibile era fino ad un massimo di 800,00 euro.

I commi da 14 a 18 stabiliscono una riduzione dal 65% al 54% del limite **dell'uso delle perdite fiscali pregresse.**

I commi 19 e 20 stabiliscono in materia di **acconti** a seguito della riduzione di cui sopra.

Con i commi 21 e 22 viene disposto che sono **soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali** i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti dai servizi digitali per un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro.

Con i commi da 23 a 29 viene fissata **l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze al 26%, e con il comma 24 l'aliquota sale al 33% per le plusvalenze ed altri proventi di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 TUIR – crypto-attività –**

I commi da 31 a 36 statuiscono in materia di **assegnazione ai soci delle società commerciali entro il 30 maggio 2025 di beni immobili non strumentali e beni mobili iscritti in Pubblici Registri.** Si applica l'imposta sostitutiva **dell'8%** sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'imposta va versata in due rate: il 60% la prima ed il 40% la seconda, rispettivamente entro il 30 settembre e 30 novembre 2025.

Con i commi da 54 a 56 si interviene sui **bonus per l'edilizia.** Il **bonus** ristrutturazioni scende al **50% ma soltanto per la prima casa** nel limite minimo di spesa di 96.000,00 euro e solo per il 2025, mentre per le seconde case è fissato al **36%**. Negli anni 2026 e 2027 l'aliquota del **bonus** è limitata al 36%, sempre nel limite massimo di 96.000,00 euro, per le prime case, e al 30% per le seconde case. Il **bonus** è escluso per gli interventi di impianti di climatizzazione (caldaie a gas).

Per quanto riguarda il **superbonus**, è previsto nella misura del **65% per le spese sostenute nell'anno 2025, ma soltanto per quegli interventi già avviati** per i quali alla data del 15 ottobre 2024 sia stata presentata la CILA (comunicazione inizio lavori). La detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 1° dicembre 2023, relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del **superbonus**, può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023, con **dichiarazione integrativa** da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta 2024.

I commi 64 e 65 riducono l'aliquota IVA al 5% per l'attività sportiva alpinistica.

Il successivo **comma 66** prevede che per i **pagamenti effettuati con strumenti elettronici**, ad eccezione di bonifici, l'accredito in favore del beneficiario va effettuato entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo.

Il comma 81 dispone in materia di **tracciabilità delle spese.** Relativamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, è stato aggiunto all'art. 51, comma 5, del TUIR, che disciplina **le indennità di trasferta e missione del lavoratore dipendente, un comma che prevede che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggi e trasferte fuori del territorio comunale** effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, noleggio con conducente, ecc.) per le trasferte e missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamenti bancari o postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (carte di credito, di debito – bancomat, carte prepagate).

Lo stesso **comma 81** aggiunge all'art. 54 del TUIR – *determinazione del reddito di lavoro autonomo* – il comma 6-ter, che prevede che **le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei**

dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamenti bancari o postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art.23 del D. Lgs. n. 241/1997.

Ulteriori modifiche sono state apportate dal **comma 81** all'art. 95 TUIR in materia di **tracciabilità**. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabili.

I successivi **commi 82 e 83** prevedono che le disposizioni di cui al comma 81 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e le stesse disposizioni si applicano anche ai **fini IRAP**.

Con il **comma 92, lett. b)**, l'**imposta unica sulle scommesse sportive** è stabilita al 20,5 e al 24,5% se la raccolta avviene, rispettivamente, in sede fissa o a distanza.

Con i **commi da 102 a 106** sono state introdotte **disposizioni per contrastare il disagio sociale**. E' incrementato il Fondo per l'**acquisto di beni alimentari di prima necessità ed è istituito un Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola**, per l'erogazione di contributi in favore di nuclei familiari che non riescono a provvedere al pagamento delle rette per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.

Con i **commi da 107 a 111**, è concesso un contributo per l'**acquisto di elettrodomestici** in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e comunque per un importo non superiore a 100,00 euro, elevato a 200,00 euro per nuclei con ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui.

I **commi 115 e 116** recano disposizioni in materia di concessione della garanzia sui mutui per l'acquisto della prima casa. La garanzia, nella misura dell'80% del costo di acquisto, è riconosciuta **esclusivamente** per l'accesso al credito a giovani coppie o anche a nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e giovani con età inferiore a 36 anni.

Con il **comma 120** sono disposte **misure di sostegno per la locazione di alloggi a studenti universitari fuori sede on ISEE non superiore a 20.000,00 euro**.

Il **comma 173 – Opzione donna** – proroga le disposizioni per favorire l'accesso alla pensione anticipata delle donne che svolgono lavoro dipendente o autonomo. Possono andare in pensione le donne che maturano entro il **31 dicembre 2024** (in precedenza 2023) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni o di 59 se con due o più figli o 60 con un figlio.

Il **comma 186** prevede che gli **artigiani e commercianti**, che percepiscono reddito di impresa, anche in regime forfetario, e che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali contributive, possono chiedere **una riduzione al 50% dei contributi** per 36 mesi dalla data di avvio dell'attività.

Con il **comma 200** è stato incrementato il Fondo di sostegno delle **famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro**.

Il **comma 206**, al fine di incrementare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, **per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, riconosce un importo di 1.000,00 euro** da erogare nel mese successivo alla nascita o adozione ai soggetti **con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui**. Il contributo non concorre alla determinazione del reddito del soggetto percipiente.

I **commi da 213 a 216** prevedono che al fine di incentivare e sostenere le attività educative e ricreative che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, è istituito il **Fondo per il sostegno delle attività educative** destinato a finanziare le iniziative dei Comuni presso le Scuole, i Centri estivi, i Servizi socio-educativi territoriali, i Centri con funzione educativa e per i minori, anche attraverso l'**attività sportiva**, artistica e musicale.

Con i **commi 217 e 218**, dal 2025 viene elevata strutturalmente in alternativa per i genitori, l'indennità del congedo parentale all'80% della retribuzione per tre mesi, anziché due, entro il sesto anno di vita del bambino.

I **commi 219 e 220** prevedono che alle **lavoratrici dipendenti**, con esclusione del rapporto di lavoro domestico, nonché alle **lavoratrici autonome** che percepiscono almeno uno tra i redditi di lavoro autonomo e reddito d'impresa, che non hanno optato per il regime forfetario, è **riconosciuto, per il 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità e vecchiaia**. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli l'esonero spetta fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. L'esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito d'impresa ai fini previdenziali non superi i 40.000,00 euro su base annua.

I **commi 221 e 222**, al fine di rafforzare rispettivamente l'orientamento e la formazione al lavoro e l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza, ha incrementato il Fondo per le politiche relative alle pari opportunità, di tre milioni di euro e il Fondo per la libertà della donna di un milione di euro.

Con i **commi da 240 a 244** sono state varate norme in materia di **lotta alla droga**. È istituito un Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni con una dotazione di 500 milioni di euro annui dal 2025. Inoltre, è istituito il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologici forensi e il "Sistema di allerta rapida per le droghe" (New-D), finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive.

I **commi da 386 a 389** recano una **esenzione fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 delle somme erogate per due anni – 2025 e 2026 -, fino a 5.000,00 euro, dal datore di lavoro per il pagamento del canone di locazione per la propria abitazione**. L'agevolazione compete ai lavoratori con un reddito non superiore a 35.000,00 euro nell'anno precedente l'assunzione e che abbiano trasferito la propria abitazione dal Comune della precedente residenza distante almeno 100 Km dal nuovo luogo di lavoro.

I **commi 390 e 391** prevedono l'**esclusione dal reddito di lavoro dipendente, per i beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro – fringe benefit – di valore fino a 2.000,00 euro per lavoratori con figli e fino a 1.000,00 euro per altri lavoratori**. Trattasi di erogazioni, tra l'altro, per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per la locazione dell'abitazione principale, degli interessi sul mutuo.

Con i commi **da 416 a 421** è stata mantenuta, seppure con una riduzione, **la decontribuzione dei contributi, esclusi i premi INAIL, dovuta dai datori di lavoro privati con sede nelle Regioni del Sud – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – con esclusione delle imprese dei settori finanziario, agricolo e dei datori di lavoro domestico**.

Trattasi di una agevolazione "**decalage**" dal 2025 al 2029 nella seguente misura:

-per l'anno 2025 esonero del 25% (prima 30%) della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 145,00 euro per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;

-per l'anno 2026 esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 125,00 euro per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;

-per l'anno 2027 esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 125,00 euro per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;

- per l'anno 2028 esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 100,00 euro per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;

- per l'anno 2029 esonero del 15% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 75,00 euro per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

I commi da 436 a 444 introducono per il 2025 la cosiddetta **“IRES premiale”**. Trattasi della **riduzione dell'aliquota IRES per il periodo d'imposta 2025, dal 24 al 20%**, al verificarsi delle seguenti condizioni ex ante:

-accantonamento, in sede di approvazione del bilancio 2024, di almeno l'80% dell'utile netto risultante dal bilancio 2024 in una apposita riserva non distribuibile ai soci; -

-acquisto o locazione finanziaria di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia realizzati dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 fino al termine per l'invio della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo al 2024; -

-nel 2025 devono essere effettuate nuove assunzioni in misura almeno pari all'1% rispetto al numero medio di dipendenti del 2024; -

-negli esercizi 2024 e 2025 la società non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione -CIG-.

La riduzione non è ammessa per le società in liquidazione.

Per gli enti non commerciali è possibile fruire della riduzione, in presenza delle condizioni di cui sopra, limitatamente all'**IRES riferibile al reddito d'impresa**.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 – S.O. n. 42 – è stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate recante le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture elaborate dall'ACI (art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR).

.....



Roma, 3 gennaio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 40

Oggetto – Decreto 27 dicembre 2024 del Vice Ministro Mef, Maurizio Leo, concernente disciplina delle modalità di applicazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 2-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 2 – 2025

Oggetto – Decreto 27 dicembre 2024 del Vice Ministro Mef, Maurizio Leo, concernente disciplina delle modalità di applicazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, è stato pubblicato il Decreto del 27 dicembre 2024 con il quale, in attuazione delle modifiche apportate all'art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 13 del D. Lgs. 29 luglio 2024, recante "Disciplina in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione", sono state disciplinate le modalità delle rateazioni con l'agente della riscossione, previste dallo stesso D. Lgs. n. 110/2024.

Il citato D. Lgs. n. 110 – vedasi la Circolare LND n. 20 del 20 agosto 2024 – ha recato sostanziali modifiche alla disciplina delle rateizzazioni, tra le quali la progressiva estensione del numero massimo di rate – fino a 120 – concedibili dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le modifiche si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partite dal 1° gennaio 2025.

Con l'art. 13 del D. Lgs. n. 110/2024, è stato stabilito che dal 1° gennaio 2025 le cartelle fiscali si possono pagare in 84 rate mensili rispetto alle attuali 72 rate ed è previsto un percorso di rateazioni graduale che, entro il 2029, arriveranno ad essere concesse nel numero di 120, di pari importo, non inferiore a 50,00 euro.

Con la sola dichiarazione del contribuente di essere in situazione di obiettiva difficoltà economica, è previsto che il contribuente stesso, con un debito **non superiore a 120.000,00 euro**, possa godere di una dilazione che – *art. 13, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 110/2024* - potrà essere richiesta da un minimo di 84 rate ad un massimo di 120 rate per le domande presentate negli anni 2025 e 2026, da 96 rate per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e da 108 rate per quelle presentate dal 1° gennaio 2029.

Se, invece, **viene documentata** la temporanea situazione di difficoltà economica, **per importi fino a 120.000,00 euro**, la dilazione è concessa da 85 a 120 rate per il 2025 e per il 2026, da 97 a 120 rate per richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e da 109 a 120 rate dal 1° gennaio 2029 – *art. 13, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 110/2024* -.

Se le somme a debito sono di importo **superiore a 120.000,00 euro**, **su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di difficoltà economica**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 120 rate, indipendentemente dalla data della domanda – *art. 13, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 110/2024*.

Il Decreto 27 dicembre 2024 detta, **a seguito della richiesta documentata di dilazione**, le modalità di applicazione e documentazione, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea difficoltà economica.

Per attestare la situazione di difficoltà economica si dovrà prendere come riferimento, per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato, l'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE – del nucleo familiare del debitore e l'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione, mentre per i soggetti diversi si dovrà avere riguardo all'indice di liquidità ed al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione, e il valore della produzione.

Tuttavia, l'art. 4 del Decreto 27 dicembre 2024, stabilisce che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica è **considerata in ogni caso sussistente** in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, di ogni altro evento eccezionale che hanno determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono pubblicati i modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025, relativamente alle diverse situazioni.

L'art. 6 del Decreto 27 dicembre 2024, stabilisce – *Disposizione di salvaguardia* – che per le somme di importo **fino a 120.000,00 euro**, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'agente della riscossione concede comunque la dilazione accordando il numero massimo di rate mensili.

Come è riportato nell'allegato 1 al Decreto 27 dicembre 2024, per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, che intendono documentare la temporanea difficoltà economico-finanziaria, questa è considerata sussistente se è superiore a 1 il valore del seguente rapporto:

N = debito

ISEE mensile x coefficiente%

Dove: **N** è il numero massimo di rate concedibili di importo non inferiore a 50,00 euro

Debito al numeratore = importo da rateizzare+importo residuo eventualmente già in rateazione;

ISEE mensile al denominatore = ISEE annuale diviso 12;

Coefficiente % al denominatore = valore variabile in funzione dell'ISEE e della colonna B della tabella che segue, nella quale sono riportati gli scaglioni di debito e il relativo coefficiente % (ad es. per un ISEE da 5.000 a 10.000, il coefficiente è 20%; per un ISEE da 20.000 a 25.000, il coefficiente è 24%; per un ISEE da 30.000 a 35.000, il coefficiente è 26%).

Per gli **altri soggetti** la situazione di obiettiva difficoltà – allegato 2 al Decreto – viene individuato il numero massimo di rate concedibili attraverso il valore attribuito all'indice Alfa, dato dal rapporto percentuale tra debito totale e valore della produzione. Per le ditte individuali e società di persone, il denominatore è rappresentato dal totale dei ricavi e dei proventi.

E', comunque, previsto che sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione verrà messo a disposizione dei contribuenti un applicativo che possa consentire la simulazione del numero massimo di rate concedibili.



COMUNICATO UFFICIALE N. 274
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 135/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 103 e 117 delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- vista la circolare FIFA n. 1796 del 3 maggio 2022 in materia di “*Modifiche al Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori – Nuove norme riguardati i prestiti dei calciatori nel calcio internazionale*”
- ravvisata, pertanto, la necessità di modificare gli artt. 103 e 117 delle N.O.I.F. per dare attuazione a quanto previsto all’art. 1, comma 3, lettera b) del suddetto Regolamento FIFA;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 103 e 117 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>
<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società</p>	<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p>

cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della

cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la

cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società

facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre **quella** di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in

<p>Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p>	<p>definitiva.</p> <p>Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p> <p>4 ter. Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a otto calciatori “professionisti” e/o “apprendisti prof”, acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a otto “calciatori professionisti” e/o “apprendisti prof”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Ciascuna società di Serie A femminile professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.</p> <p>Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere</p>
---	---

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof.", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell'originaria cessione temporanea. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E' consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore/calciatrice già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con

contemporaneamente:

- **più di 3 calciatori/calciatrici "professionisti/e" e/o "apprendisti/e prof", acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;**

- **più di 3 calciatori/calciatrici "professionisti/e" e/o "apprendisti/e prof" trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club.**

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d'impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo.

6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof." già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.

condizione già verificata alla data di deposito della successiva cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della

cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è

regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è

consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Norme transitorie

1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025.

2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3.

3. Il comma 4 ter entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027.

Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 ter:

- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente; e

- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente; e

-nella stagione 2025/2026, ciascuna

	<p>società di Serie A femminile professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” ed altrettante ne può trasferire temporaneamente; e</p> <p>-nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A femminile professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” ed altrettante ne può trasferire temporaneamente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p style="text-align: center;">Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p style="text-align: center;">Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”</p>
<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.</p> <p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere</p>	<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.</p> <p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere</p>

depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 bis. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all’articolo 103 bis, determina il diritto del calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. In tal caso:

a) l’eventuale clausola relativa all’obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;

c) il calciatore/calciatrice può essere tesserato dalla società in cui è rientrato/a nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;

d) è fatto salvo il diritto dell’originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’obbligo di reintegro anticipato del calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento

<p>4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.</p> <p>5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.</p>	<p>temporaneo.</p> <p>4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.</p> <p>5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.</p>
--	---



COMUNICATO UFFICIALE N. 276
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 137/A della F.I.G.C., inerente i termini e le modalità per il ritesseramento di calciatrici “Giovani Dilettanti” e “non Professioniste” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 278/A del 29 giugno 2024 che prevede l'introduzione, entro il 31 dicembre 2024, di termini e modalità per il ritesseramento di calciatrici "Giovani Dilettanti" con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dal **1° giugno 2025** al **25 giugno 2025** per il ritesseramento, con le società già titolari del tesseramento, di calciatrici "Giovani Dilettanti" e "non Professioniste" in scadenza al 30 giugno 2025.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal citato Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina